
3. Gli organi della società per azioni

3.1 L'organizzazione della società per azioni

L'organizzazione interna della società per azioni comprende tradizionalmente i seguenti organi fondamentali: l'*assemblea dei soci*, che ha potere deliberante in alcune materie indicate dalla legge; gli *amministratori*, che provvedono alla gestione della società; il *collegio sindacale*, che è l'organo di controllo.

La riforma del 2003 ha introdotto diverse novità in questo campo, e ha previsto che le società azionarie possono scegliere uno dei seguenti modelli organizzativi: il modello «ordinario», che è conforme allo schema tradizionale suddetto; il modello del «consiglio di sorveglianza» (che è particolarmente diffuso in Germania); il modello del «comitato interno» di controllo (che è diffuso nel diritto inglese).

1. Il modello ordinario (così denominato perché si applica «in via ordinaria», e cioè tutte le volte che lo statuto non dispone diversamente) prevede l'esistenza di organi distinti per l'amministrazione e per il controllo della società: con la precisazione che *entrambi gli organi* vengono nominati dall'assemblea dei soci. Tali organi, come abbiamo visto sopra, sono gli amministratori e il collegio sindacale.

2. Il modello del consiglio di sorveglianza prevede che gli amministratori della società vengano nominati non dall'assemblea degli azionisti, ma da un apposito organo di controllo (il «consiglio di sorveglianza», appunto) che viene eletto dall'assemblea dei soci e al quale spettano diverse competenze sia in materia di bilancio sia in materia di revoca degli amministratori.

Con tale sistema, in particolare, l'approvazione del bilancio di esercizio non è più un compito dell'assemblea dei soci, ma è un compito del consiglio di sorveglianza. Il modello in questione viene chiamato dal codice *sistema dualistico*, dal momento che la gestione e il governo della società vengono affidati in tal caso a due organi nettamente differenziati, e cioè al consiglio di gestione (che in pratica è formato dagli amministratori della società) e al consiglio di sorveglianza (il quale nomina e revoca gli amministratori e svolge attività di vigilanza sul loro operato).

3. Il modello del comitato interno di controllo prevede che all'interno del consiglio di amministrazione della società venga istituito un particolare «comitato» composto in maggioranza da *amministratori non esecutivi*, con il compito di provvedere al controllo della gestione sociale: con la precisazione che i componenti di tale comitato devono disporre di adeguati poteri di ispezione, e devono operare in condizioni di indipendenza rispetto agli amministratori.

In questo sistema non esiste dunque il collegio sindacale, ma le funzioni di controllo interno spettano a un organo nominato dal consiglio di amministrazione.

Il codice civile indica tale modello come *sistema monistico*, dal momento che i poteri di gestione e di controllo della società sono affidati a un organismo sostanzialmente «unico» (o «monocratico», come pure si dice), il quale è formato dal consiglio di amministrazione e dal comitato di controllo costituito all'interno del consiglio stesso.

3.2 L'assemblea dei soci

L'assemblea degli azionisti può essere «ordinaria» o «straordinaria». I due tipi di assemblea si distinguono tra loro sia per le diverse competenze sia per le diverse maggioranze necessarie per deliberare. Precisamente:

- l'assemblea *ordinaria* è quella competente per le materie indicate nell'art. 2364 (oppure, se la società ha il consiglio di sorveglianza, per le materie di cui all'art. 2364 *bis*), e delibera per legge con la maggioranza assoluta del capitale presente;

- l'assemblea *straordinaria*, invece, è quella competente per le materie indicate nell'art. 2365, e delibera con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 (maggioranze che sono comunque più elevate rispetto a quelle stabilite per l'assemblea ordinaria).

L'assemblea degli azionisti, sia quella ordinaria sia quella straordinaria, viene convocata dagli amministratori della società o dal consiglio di gestione, mediante *avviso* che deve contenere non solo l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ma anche l'elenco delle materie da trattare (cosiddetto *ordine del giorno*). Per la convocazione dell'assemblea, inoltre, devono essere rispettate le formalità di cui all'art. 2366 del codice civile (vedi in particolare i commi 2° e 3°).

All'assemblea possono intervenire gli azionisti cui spetta il diritto di voto: ai fini della partecipazione all'assemblea, lo statuto della società può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale, oppure presso le banche indicate nell'avviso di convocazione (vedi l'art. 2370).

Salvo disposizione contraria dello statuto, *i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea*. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, e non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario; la stessa persona, inoltre, può rappresentare in assemblea soltanto un limitato numero di soci: vedi l'art. 2372 del codice civile.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito *verbale*, secondo le norme di cui all'art. 2375. Il verbale deve indicare l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità di voto e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Ciò premesso, vediamo ora distintamente la disciplina giuridica dell'assemblea ordinaria e quella dell'assemblea straordinaria.

a. L'assemblea ordinaria deve essere convocata *almeno una volta all'anno* entro il termine stabilito dallo statuto: termine che non può essere comunque superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le competenze attribuite all'assemblea ordinaria (vedi artt. 2364 e 2364 *bis*) dipendono dal modello organizzativo che la società ha adottato. Precisamente:

- nelle società prive del consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria *approva il bilancio* e delibera sulla distribuzione degli utili ai soci. Inoltre *nomina gli amministratori e i sindaci* e delibera sulla loro responsabilità;
- viceversa, nelle società con consiglio di sorveglianza (dove quest'ultimo approva il bilancio della società) l'assemblea ordinaria *nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza*, delibera sulla responsabilità degli stessi e sulla distribuzione degli utili.

L'assemblea ordinaria (qualunque sia il modello organizzativo) delibera sempre *a maggioranza assoluta del capitale presente*, cioè con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente in assemblea (cosiddetto **quorum deliberativo**).

Per quanto riguarda invece la «regolare costituzione» dell'assemblea, la legge richiede (in prima convocazione) un determinato **quorum costitutivo** perché l'assemblea stessa possa deliberare. Più precisamente, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e può quindi deliberare:

- *in prima convocazione*, quando intervengono tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (art. 2368 comma 1°);
- *in seconda convocazione*, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci partecipanti (art. 2369 comma 3°; si ricordi che l'assemblea ordinaria si riunisce in seconda convocazione quando i soci intervenuti nell'adunanza di prima convocazione non rappresentano complessivamente neanche la metà del capitale sociale: vedi art. 2369 commi 1° e 2°).

Per esempio, posto un capitale uguale a cento, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino un capitale sociale almeno pari a cinquanta, e delibera poi a maggioranza assoluta, cioè con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente in assemblea (ossia un capitale che può essere anche, per ipotesi, uguale a 26). In seconda convocazione, invece, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti (per cui potrebbe essere rappresentato anche solo il 10 o il 20 per cento del capitale sociale), e delibera sempre a maggioranza assoluta, nel senso già chiarito.

b. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (vedi art. 2365).

Per quanto riguarda poi le maggioranze necessarie per deliberare, ricordiamo che l'assemblea straordinaria:

- *in prima convocazione* delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino **più della metà** dell'intero capitale sociale (con la precisazione che sono previste norme apposite nel caso delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: vedi art. 2368 comma 2°);

- mentre *in seconda convocazione* l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di **almeno i due terzi** del capitale rappresentato in assemblea (essendo però previsto un «quorum costitutivo» di oltre un terzo del capitale sociale: vedi art. 2369 comma 3°).

L'invalidità delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea sono «invalidi» quando sono contrarie alla legge o allo statuto della società. Con riferimento alla diversa gravità della violazione, si distingue in genere la *nullità* di una delibera assembleare dalla *annullabilità* della stessa.

Dopo la riforma del 2003, le principali regole che disciplinano questa materia si possono riassumere nel modo seguente.

a. La nullità delle deliberazioni assembleari è prevista per legge nei seguenti casi (art. 2379 c.c.):

- mancata convocazione dell'assemblea;
- mancanza del verbale;
- impossibilità o illiceità dell'oggetto.

In tutti i casi indicati, la delibera dell'assemblea può essere impugnata davanti al tribunale da chiunque vi abbia interesse, entro il *termine di tre anni*. Inoltre, sempre nei casi indicati, è previsto che l'invalidità della delibera può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Per quanto riguarda la nullità delle delibere assembleari, poi, vanno ricordate due importanti disposizioni: innanzitutto, l'invalidità della delibera per mancanza del verbale *può essere sanata mediante verbalizzazione* eseguita prima dell'assemblea successiva (vedi art. 2379 *bis*); in secondo luogo, le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili sono impugnabili *senza limiti di tempo* (vedi l'ultima parte dell'art. 2379 comma 1°).

b. È prevista l'annullabilità delle deliberazioni assembleari ogni volta che esse *non vengono adottate in conformità della legge o dello statuto* (art. 2377).

La possibilità di impugnare davanti al giudice una delibera annullabile, tuttavia, non è riconosciuta a ogni socio assente o dissenziente (come avveniva prima della riforma del 2003), ma è riconosciuta soltanto agli azionisti che rappresentano una determinata quota del capitale sociale: quota che è dell'*uno per mille* nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, mentre è del *cinque per cento* nelle altre società (vedi il comma 2° dell'art. citato).

L'impugnazione è proponibile nel *termine di novanta giorni* dalla data della delibera; se però questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, il termine decorre dalla data dell'iscrizione. L'eventuale *annullamento* di una delibera dell'assemblea, da parte del tribunale, ha effetto nei confronti di tutti i soci e obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti; sono però salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi, in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera. L'annullamento non può aver luogo se la delibera impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

È importante ricordare, inoltre, che non è ammesso l'annullamento delle delibere in alcuni casi espressamente indicati dalla legge (per esempio, quando esiste l'invalidità di singoli voti che risultino «non rilevanti» per le necessarie maggioranze), e che è previsto il *diritto al risarcimento* in favore di quei soci che non siano legittimati a proporre l'impugnativa, ma che abbiano subito un danno dalla non conformità della delibera alla legge o allo statuto (vedi i commi 3° e 4° dell'art. 2377).

Una regola particolare, infine, è prevista per le delibere approvate «con il voto determinante» di azionisti che abbiano un *interesse in conflitto con quello della società*: come nel caso, per esempio, che sia stato deliberato l'acquisto di un immobile di proprietà di un socio a un prezzo molto elevato (in tal caso, infatti, è chiaro che l'interesse del socio era «in conflitto» con quello della società, dal momento che quest'ultima aveva un preciso interesse ad acquistare l'immobile a un prezzo favorevole, e cioè che *non* fosse particolarmente elevato). La legge stabilisce, nel caso di un conflitto di interessi, che la delibera dell'assemblea è impugnabile davanti al giudice non in via generalizzata, ma solo quando la delibera medesima può recare un danno alla società (vedi art. 2373).

L'assemblea degli azionisti nelle società quotate

Una disciplina apposita, che è rimasta invariata dopo la riforma, è prevista per l'assemblea degli azionisti nelle società quotate. Tale disciplina riguarda, precisamente, il problema del voto per delega e le delibere dell'assemblea straordinaria.

3.3 L'amministrazione delle società azionarie

L'amministrazione delle società azionarie può essere attuata, come sappiamo, secondo tre distinti modelli organizzativi: il modello tradizionale (che possiamo chiamare anche *sistema ordinario*, perché si applica in mancanza di una diversa previsione dello statuto); il modello del consiglio di sorveglianza (detto anche *sistema dualistico*); il modello del comitato interno di controllo (cosiddetto *sistema monistico*).

Prima di parlare dei singoli modelli indicati ricordiamo che esistono alcune norme applicabili indistintamente a tutti i diversi sistemi, con l'unica precisazione che il consiglio di amministrazione del sistema dualistico viene denominato in genere *consiglio di gestione*. Tali norme, che per comodità possiamo chiamare «norme comuni» in materia di amministrazione delle società azionarie, riguardano principalmente i seguenti aspetti della gestione sociale:

- l'organo amministrativo e la validità delle sue delibere;
- i poteri di rappresentanza degli amministratori;
- il compenso degli amministratori stessi;
- la questione del conflitto di interessi;
- gli obblighi degli amministratori.

1. Per quanto riguarda il primo degli aspetti elencati, ricordiamo che il consiglio di amministrazione, se lo statuto o l'assemblea della società lo consentono, può delegare proprie attribuzioni a un «comitato» composto da alcuni dei suoi componenti (e in tal caso si avrà la figura del **comitato esecutivo**), oppure può delegare determinate attribuzioni a «singoli» componenti del consiglio stesso (e in tal caso si parla di **amministratori delegati**).

Il contenuto e i limiti della delega in esame vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione, il quale può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. La legge stabilisce, comunque, che *non possono essere delegate* le attribuzioni che riguardano la redazione del bilancio e la facoltà di aumentare il capitale ai sensi dell'art. 2443, nonché le altre attribuzioni indicate nell'art. 2381 (vedi in particolare il comma 4° di quest'ultimo articolo).

Con riferimento poi alla validità delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione, la regola generale è che ai fini di tale validità è necessaria (e sufficiente) la presenza della *maggioranza degli amministratori in carica*, salvo che lo statuto richieda un maggior numero di presenti. Nel consiglio di amministrazione, inoltre, il voto è sempre personale e non può essere dato quindi per rappresentanza. Infine, le deliberazioni degli amministratori che siano contrarie alla legge o allo statuto sono impugnabili entro il termine di 90 giorni (vedi l'art. 2388).

2. Per quanto riguarda il **potere di rappresentanza** attribuito agli amministratori, la legge stabilisce che si tratta di un potere *generale*: e ciò significa che gli amministratori possono compiere normalmente tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (concludere contratti con i fornitori, assumere lavoratori dipendenti, acquistare impianti e materie prime ecc.).

È stabilito inoltre che eventuali *limitazioni ai poteri degli amministratori*, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384). In applicazione di tale principio, si ritiene in genere che se gli amministratori hanno compiuto in nome della società atti «estranei» all'oggetto sociale, gli atti stessi devono ritenersi comunque validi nei confronti dei terzi in buona fede.

3. Per quanto riguarda il **compenso** dovuto agli amministratori, è previsto che esso venga stabilito nell'atto di nomina o dall'assemblea dei soci. Per gli amministratori che abbiano particolari cariche in conformità dello statuto, tuttavia, viene stabilito un compenso dallo stesso consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (o comunque di coloro che esercitano il controllo interno sulla società).

I compensi degli amministratori possono essere costituiti da *partecipazioni agli utili*. E se lo statuto lo prevede, è anche possibile che l'assemblea determini un *importo complessivo* per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche (art. 2389).

4. Per quanto riguarda il **conflitto di interessi** che può presentarsi tra uno degli amministratori e la società, le principali regole stabilite dalla legge (art. 2391) si possono così riassumere:

- ogni amministratore, innanzitutto, ha l'obbligo di *dare notizia* agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che egli abbia in una determinata operazione della società (per esempio, nell'acquisto di un determinato immobile), e qualora si tratti dell'amministratore delegato, dovrà altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale;

- in secondo luogo, sono comunque *impugnabili nel termine di novanta giorni* le deliberazioni adottate con il voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi, qualora possano recare un danno alla società;

- ogni amministratore, infine, è *responsabile per i danni* che siano derivati alla società dalla utilizzazione a proprio vantaggio di notizie e dati appresi nell'esercizio del suo incarico.

5. Per quanto riguarda gli **obblighi degli amministratori**, possiamo dire che l'obbligo fondamentale è quello di provvedere alla gestione della società: per cui essi esercitano una serie molto ampia di *poteri* e possono compiere, come già abbiamo visto, ogni atto che sia diretto a realizzare l'oggetto sociale (assumere personale e organizzare l'attività lavorativa, acquistare materie prime e macchinari, promuovere ricerche di mercato, predisporre la pubblicità ai prodotti dell'impresa ecc.).

La gestione della società costituisce per gli amministratori un obbligo di carattere «generale», che comporta anche – in base a specifiche disposizioni di legge – diversi obblighi «particolari». Tra questi, vanno ricordati soprattutto i seguenti:

a. gli amministratori hanno l'*obbligo di chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese* non solo della loro nomina (art. 2383 comma 4°), ma anche di altri importanti atti della società: per esempio del bilancio, dell'atto costitutivo e delle sue modificazioni, delle delibere con le quali vengono emesse obbligazioni ecc.;

b. gli amministratori devono osservare l'*obbligo di non concorrenza* nei confronti della società (art. 2390);

c. gli amministratori hanno l'*obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili* di cui all'art. 2214, nonché i seguenti **libri sociali**: il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, quello delle assemblee e quello del consiglio di amministrazione (art. 2421).

Il modello ordinario

Il modello ordinario di amministrazione, come sappiamo, prevede che la *nomina degli amministratori* spetta all'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci, ed è ammesso inoltre l'*amministratore unico* (vedi art. 2380 *bis*).

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. Essi sono *rieleggibili*, salvo diversa disposizione dello statuto; inoltre, gli amministratori sono *revocabili* dall'assemblea in qualunque tempo, ma è previsto il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa (vedi l'art. 2383). Nel modello ordinario di amministrazione, il controllo interno sulla gestione della società è affidato al **collegio sindacale**, composto da tre o cinque membri effettivi – soci o non soci – che vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci (vedi artt. 2397 e 2400). Parleremo più avanti delle funzioni del collegio sindacale, quando tratteremo dei controlli sulle società per azioni (vedi paragrafo 3.5).

Il sistema dualistico

Nel sistema dualistico, che deve essere previsto in maniera esplicita dallo statuto, l'amministrazione e il controllo della società vengono esercitati rispettivamente da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, secondo le norme del codice civile (vedi artt. 2409 *octies* e ss.).

- Il **consiglio di gestione**, costituito da almeno due componenti (anche non soci), ha l'esclusiva responsabilità della gestione dell'impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. La nomina dei componenti del consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili, e possono essere revocati dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo (salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa).

- Il **consiglio di sorveglianza** è formato da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.

Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, la nomina dei componenti del consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto; il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea. Il consiglio di sorveglianza svolge principalmente le seguenti funzioni:

- nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione;
- approva il bilancio di esercizio;
- provvede al controllo interno della società e, a tale scopo, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- riferisce almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta.

Il sistema monistico

Il sistema monistico (vedi artt. 2409 *sexiesdecies* e ss. c.c.) deve essere previsto espressamente dallo statuto – in modo analogo al sistema dualistico – ed è basato su un consiglio di amministrazione e su un comitato di controllo costituito al suo interno.

- Il **consiglio di amministrazione** provvede alla gestione della società e nomina al suo interno i componenti del comitato di controllo.

Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci.

• Il **comitato di controllo** è composto da «amministratori» che devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto, e ai quali *non* devono essere attribuite deleghe o particolari cariche. Essi vengono nominati dal consiglio di amministrazione; almeno uno dei componenti del comitato deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il comitato di controllo svolge le funzioni che nel sistema ordinario sono proprie del collegio sindacale. Il comitato stesso elegge al suo interno il proprio presidente.

3.4 La responsabilità degli amministratori

La responsabilità degli amministratori può essere *civile* o *penale*. La responsabilità penale è prevista dalla legge in relazione a «fatti» che costituiscono reati: essa comporta l'applicazione di sanzioni penali, come la reclusione in carcere, la multa ecc.

La responsabilità civile comporta invece l'obbligo del risarcimento dei danni, quando non siano stati osservati determinati doveri nei confronti della società o dei creditori sociali, o anche nei confronti di singoli soci o dei terzi (artt. 2392 e ss. c.c.).

Vediamo ora, distintamente, le varie ipotesi di responsabilità civile che abbiamo appena elencato.

a. Responsabilità verso la società.

Gli amministratori sono responsabili verso la società per i danni derivanti dall'*inosservanza dei loro doveri*: doveri che sono «imposti» sia dalla legge sia dallo statuto della società. Tali doveri, peraltro, devono essere adempiuti dagli amministratori con una diligenza particolarmente qualificata, e cioè – come afferma testualmente il codice civile – «con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze».

La responsabilità degli amministratori è «solidale», a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. In ogni caso, gli amministratori sono sempre solidalmente responsabili verso la società se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento, oppure per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Alla regola della responsabilità solidale, tuttavia, è previsto un temperamento da parte della legge: l'amministratore *immune da colpa*, infatti, non è responsabile per gli atti o le omissioni degli altri amministratori, quando abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (art. 2392).

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'*assemblea dei soci* (assemblea ordinaria, come sappiamo). Tale deliberazione comporta la revoca degli amministratori quando vi sia il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale (art. 2393). Ricordiamo, infine, che nelle società quotate l'azione «sociale» di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata anche direttamente dagli azionisti, purché siano iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi, e purché rappresentino almeno il *cinque per cento* del capitale sociale (art. 129 testo unico sui mercati finanziari).

b. Responsabilità verso i creditori sociali.

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'*inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale*.

L'azione di responsabilità può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. L'eventuale rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione stessa da parte dei creditori sociali (art. 2394).

c. Responsabilità verso i soci e i terzi.

Gli amministratori sono civilmente responsabili anche verso i singoli soci e i terzi.

In base all'art. 2395, infatti, le azioni che siano state eventualmente promosse contro gli amministratori, dalla società o dai creditori sociali, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante ai singoli soci o ai terzi, nel caso in cui questi siano stati *direttamente danneggiati* da atti colposi o dolosi degli amministratori.

3.5 Il collegio sindacale e l'attività di controllo

Le società per azioni sono sottoposte a varie forme di controllo, sia da parte di organi interni alle società stesse (in tal caso si parla appunto di *controlli interni*) sia da parte di organi esterni. In quest'ultimo caso, sono previsti da un lato i controlli del tribunale (quando vi è il sospetto di «gravi irregolarità» degli amministratori, come vedremo al termine di questo paragrafo) e, dall'altro, i controlli della CONSOB e delle società di revisione.

I controlli interni sulle società per azioni sono affidati tradizionalmente al *collegio sindacale*, composto da tre o cinque membri che vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci (vedi artt. 2397 e 2400 c.c.). Dopo la riforma del 2003, la normativa sui controlli interni delle società per azioni presenta alcune novità importanti, che si possono riassumere nel modo seguente.

1. Innanzitutto il collegio sindacale manca se lo statuto della società prevede il sistema dualistico o quello monistico. In queste ipotesi, pertanto, le funzioni normalmente attribuite al collegio sindacale vengono esercitate rispettivamente dal consiglio di sorveglianza e dal comitato interno di controllo.
2. In secondo luogo, è stato introdotto per tutte le società azionarie l'obbligo del **controllo contabile**, secondo le norme di cui agli artt. 2409 *bis* e ss. del codice civile.
Tale controllo, che era già previsto per le società con azioni quotate e che avremo modo di esaminare in questo stesso paragrafo, ha lo scopo di *completare* il tradizionale controllo sull'amministrazione delle società effettuato dal collegio sindacale. Esso comporta, come vedremo, una puntuale verifica della «regolare tenuta della contabilità sociale» e della corretta rilevazione dei fatti di gestione.
3. Va ricordato poi che il controllo contabile è esercitato per legge da un organo esterno alla società, cioè da un *revisore contabile* o da una *società di revisione*, con la precisazione che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo in esame deve essere obbligatoriamente affidato a una società di revisione.
4. Infine, una ulteriore precisazione riguarda le società che *non* fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: le società indicate possono infatti stabilire, mediante lo statuto, di affidare direttamente al collegio sindacale l'esercizio del controllo contabile. Con la conseguenza che le funzioni del collegio sindacale, nelle società medesime, possono variare in relazione alla normativa statutaria. Precisamente:

– se lo statuto non prevede nulla in questa materia, ciò significa che il collegio sindacale svolge solo un controllo di tipo amministrativo, secondo le norme che vedremo tra poco (e, in tal caso, il controllo contabile viene esercitato da un organo esterno, conformemente alla disciplina di legge);

– se invece lo statuto prevede che il controllo contabile venga esercitato dal collegio sindacale, allora quest'ultimo dovrà svolgere sia le funzioni proprie del controllo contabile sia quelle del controllo amministrativo.

Ora, volendo esaminare la normativa sul collegio sindacale (artt. 2397 e ss.), ricordiamo che il collegio si compone di tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti, e che sono previste particolari *cause di ineleggibilità* per tale carica (vedi art. 2399).

I sindaci, come già sappiamo, vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci; quest'ultima, poi, provvede anche a nominare il presidente del collegio sindacale. La nomina dei sindaci deve essere iscritta nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e possono essere revocati dall'assemblea dei soci solo per *giusta causa*; la deliberazione di revoca deve essere comunque approvata dal tribunale, sentito l'interessato (vedi art. 2400). La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio (art. 2402).

Per quanto riguarda i **doveri del collegio sindacale** (art. 2403), essi vengono descritti sostanzialmente come compiti di «vigilanza» sulla gestione sociale. E infatti viene stabilito, precisamente, che il collegio sindacale *vigila* sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Come già abbiamo visto sopra, inoltre, è possibile in determinati casi che lo statuto della società affidi al collegio sindacale la

funzione del controllo contabile: e, in questa ipotesi, è chiaro che il collegio provvederà anche all'esercizio di tale funzione.

Con riferimento poi ai **poteri del collegio sindacale** (art. 2403 *bis*), è previsto che i sindaci possono procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e che il collegio *può chiedere notizie* agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono essere documentati nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, che deve essere tenuto a cura del collegio stesso.

È previsto inoltre, in caso di **omissioni degli amministratori**, che il collegio sindacale deve convocare l'assemblea dei soci ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge (vedi l'art. 2406).

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, e i sindaci devono assistere non solo alle assemblee dei soci, ma anche alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (vedi artt. 2404 e 2405).

Per quanto riguarda infine la **responsabilità dei sindaci**, è previsto – tra l'altro – che i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (vedi art. 2407).

Il controllo contabile

Il **controllo contabile** è una forma di controllo che riguarda la contabilità e il bilancio delle società azionarie, e che viene effettuato da soggetti esperti – *società di revisione* o singoli *revisori contabili* – iscritti in un apposito registro istituito presso il ministero della Giustizia: vedi l'art. 2409 *bis* del codice civile.

- Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, siano esse quotate o meno in borsa, il controllo contabile viene esercitato da una società di revisione.

- In tutte le altre società azionarie, il controllo contabile può essere esercitato o da una società di revisione o da un singolo revisore contabile, secondo le norme che ora vedremo.

Nelle medesime società inoltre (come già sappiamo), è possibile che il controllo contabile venga affidato al collegio sindacale: e, in questo caso, il collegio deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro presso il ministero della Giustizia.

Ciò premesso, ricordiamo che le **funzioni** dei revisori contabili – o delle società di revisione – sono in particolare le seguenti (art. 2409 *ter*):

1. innanzitutto il revisore verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. in secondo luogo, il revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
3. infine, il revisore esprime un *giudizio* sul bilancio con apposita relazione, e quest'ultima deve essere depositata presso la sede della società prima che il bilancio stesso venga approvato.

Il soggetto incaricato del controllo contabile (cioè il singolo revisore o la società di revisione) può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili per il controllo e può procedere ad ispezioni. Inoltre, egli documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto (art. 2409 *ter*, ultimo comma).

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea dei soci e può essere revocato solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito comunque l'interessato (vedi l'art. 2409 *quater*).

Con riferimento poi alla **responsabilità** dei soggetti incaricati del controllo contabile, si applicano le medesime norme previste per i sindaci (vedi art. 2409 *sexies*).

L'intervento del tribunale

L'intervento del tribunale nella vita di una società per azioni è previsto dalla legge quando vi è «fondato sospetto» che gli amministratori abbiano compiuto **gravi irregolarità** nella gestione dell'impresa, purché tali irregolarità possano recare un **danno** alla società stessa o ad una società controllata dalla medesima (art. 2409 c.c.).

Qualora esistano ambedue le condizioni indicate (e cioè non soltanto il sospetto delle irregolarità, ma anche la possibilità di un danno per l'impresa sociale), è ammessa la *denuncia dei fatti* al tribunale da parte di tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale, oppure il ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Dopo che la denuncia è stata presentata, l'intervento del tribunale si attua nel seguente modo:

1. il tribunale *deve convocare innanzitutto gli amministratori e i sindaci*, i quali vengono «sentiti» in camera di consiglio.
Successivamente, il tribunale può ordinare l'**ispezione** dell'amministrazione della società, allo scopo di verificare l'esistenza o meno delle irregolarità denunciate (le spese dell'ispezione sono a carico dei soci richiedenti);
2. tale ispezione, tuttavia, può essere evitata con una **delibera dell'assemblea** dei soci, con la quale vengono revocati gli amministratori e i sindaci in carica.
L'art. 2409 comma 3°, più esattamente, stabilisce in proposito quanto segue: «Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute»;
3. se poi le irregolarità sussistono e i nuovi amministratori non sono in grado di eliminarle, il tribunale può disporre i *provvedimenti provvisori* che ritiene più opportuni (per esempio, può ordinare il sequestro di alcuni documenti della società).
In questa fase, inoltre, il tribunale può convocare l'assemblea dei soci e, nei casi più gravi, può revocare gli amministratori della società e nominare un **amministratore giudiziario**, determinandone i poteri e la durata;
4. l'amministratore giudiziario deve rendere conto al tribunale del suo operato, e può proporre l'*azione di responsabilità* contro gli amministratori e i sindaci.
Inoltre, prima della scadenza del suo incarico, l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea dei soci. L'assemblea provvede alla nomina dei nuovi amministratori e dei nuovi sindaci, oppure delibera la messa in liquidazione della società.

4. La nuova società a responsabilità limitata

4.1 La società a responsabilità limitata dopo la riforma

La **società a responsabilità limitata** è una società di capitali, che si caratterizza principalmente per i seguenti due aspetti: innanzitutto per il fatto che *soltanto la società, con il suo patrimonio, risponde per le obbligazioni sociali*; in secondo luogo, per il fatto che *le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni*.

La società a responsabilità limitata è una forma societaria largamente utilizzata nella pratica. Essa è dotata di personalità giuridica (come vedremo), e viene costituita in genere da un numero ristretto di soci, per l'esercizio di imprese commerciali piccole e medie. La riforma del diritto societario del 2003 ha modificato notevolmente la disciplina di questo tipo di società, basandosi, in particolare, sulla «rilevanza centrale» dei rapporti contrattuali tra i soci, e prevedendo quindi un'*autonomia statutaria* dei soci medesimi molto ampia e significativa.

Dopo la riforma suddetta, le caratteristiche più importanti della società a responsabilità limitata si possono riassumere nel modo seguente.

- Innanzitutto esiste attualmente un **complesso organico di norme**, che disciplinano questa forma societaria in maniera specifica (vedi artt. 2462 e ss. c.c.), mentre prima della riforma diversi aspetti della società a responsabilità limitata erano disciplinati mediante il «rinvio» alle corrispondenti norme della società per azioni. Questo fatto – e cioè l'esistenza di tali norme specifiche – costituisce un vantaggio dal punto di vista operativo, sia per la possibilità di una maggiore certezza nei rapporti giuridici sia perché risulta ora più facile l'interpretazione della normativa prevista per la società in esame.

- Va ricordato poi che è rimasta in vigore, anche dopo la riforma del 2003, la **società con un unico socio**, che era stata introdotta nell'ordinamento italiano nel 1993, come figura particolare di società a responsabilità limitata (vedi l'*Approfondimento* a pag. 7 di questo fascicolo).

Si è comunque precisato, in proposito, che la responsabilità illimitata del socio unico per le obbligazioni sociali (vedi art. 2462 comma 2°) è prevista soltanto in alcuni casi chiaramente definiti dalla legge. Tale responsabilità illimitata, infatti, è stabilita solo nell'ipotesi che la società si trovi in stato di *insolvenza* e sussista una delle seguenti circostanze:

1. non sono state rispettate le norme sui conferimenti;
2. non è stata attuata la prescritta pubblicità nel registro delle imprese.

- La «nuova» società a responsabilità limitata, inoltre, si caratterizza per una **disciplina dei conferimenti** notevolmente diversa da quella precedente alla riforma.

In particolare, mentre prima era espressamente vietato il conferimento delle prestazioni di opera o di servizi (esattamente come nelle società per azioni), ora si prevede che «tutti gli elementi dell'attivo» possono essere conferiti nella società a responsabilità limitata, purché siano suscettibili di valutazione economica: e ciò in applicazione del principio per cui si deve consentire «l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale» (vedi l'art. 3 della legge delega del 3 ottobre 2001).

Se poi il conferimento ha per oggetto la prestazione di opera o di servizi da parte del socio, è previsto che i relativi obblighi a favore della società siano garantiti mediante una polizza di assicurazione, oppure mediante una fideiussione bancaria.

- Per quanto riguarda il **diritto di recesso** del socio, la nuova disciplina prevede che tale diritto si può esercitare in una serie di casi alquanto ampia. Con la precisazione che il diritto di recesso compete *in ogni momento* al socio quando il contratto di società è a tempo indeterminato, purché venga dato un preavviso di almeno sei mesi.

- Norme innovative sono previste poi in materia di **amministrazione della società** e di responsabilità degli amministratori.

L'atto costitutivo, in particolare, può stabilire che l'amministrazione venga affidata a più soci «disgiuntamente» oppure «congiuntamente»: e in questo caso si applicano le corrispondenti norme stabilite per la società semplice.

• La normale **assemblea della società**, infine, può essere sostituita in molti casi dalle «decisioni dei soci», che possono essere adottate – sulla base dell'atto costitutivo – mediante *consultazione scritta*, oppure con il *consenso espresso per iscritto*. Parleremo di questo argomento nel paragrafo 4.6.

Le «disposizioni generali» del codice civile sulla società a responsabilità limitata

2462. (Responsabilità). Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettua-

ti secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470.

2463. (Costituzione). La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. (...)

4.2 Costituzione della società

La costituzione della società a responsabilità limitata deve avvenire mediante **atto pubblico**, e cioè per mezzo di un atto che viene redatto da un notaio, con le formalità richieste dalla legge. L'atto costitutivo deve contenere le seguenti indicazioni (art. 2463 c.c.):

1. il nome, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio (nonché la denominazione e la sede nel caso di soci che siano persone giuridiche);
2. la denominazione e la sede della società (si ricordi che la *denominazione* deve contenere obbligatoriamente l'indicazione di «società a responsabilità limitata», mentre per la *sede* è sufficiente l'indicazione del comune dove la società è ubicata);
3. l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4. l'ammontare del capitale sottoscritto (il quale non deve essere inferiore a diecimila euro) e del capitale versato;
5. i conferimenti di ciascun socio, nonché il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti;
6. la quota di partecipazione di ciascun socio;
7. le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
8. le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
9. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Dopo la formazione dell'atto costitutivo, quest'ultimo deve essere depositato entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese, e la società acquista la *personalità giuridica* con l'iscrizione nell'apposito registro. Si applicano in questa materia le disposizioni stabilite per le società azionarie. Ricordiamo, in particolare, che per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

4.3 I conferimenti e le quote sociali

I **conferimenti**, cioè le «prestazioni» cui i soci si obbligano con la stipulazione del contratto sociale, devono farsi normalmente in denaro, ma l'atto costitutivo della società può anche stabilire *diversamente*: e quindi sono ammessi sia i conferimenti di beni in natura e di crediti sia i conferimenti «di opera» – cioè di prestazioni lavorative – e di servizi (art. 2464 c.c.).

Le regole fondamentali in questa materia sono che il *valore dei conferimenti* non può essere inferiore all'ammontare del capitale sociale, e che possono essere conferiti *tutti gli elementi dell'attivo* suscettibili di valutazione economica (art. 2464 commi 1° e 2°).

Ciò premesso in via generale, esaminiamo ora le principali norme di legge che disciplinano i conferimenti dei soci nella società a responsabilità limitata.

1. Una prima norma riguarda i **conferimenti in denaro**, e stabilisce che alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il *venticinque per cento* di tali conferimenti.
Il versamento della somma indicata, tuttavia, può essere sostituito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria, che devono avere le caratteristiche determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio.
2. Un'altra norma riguarda i **conferimenti in natura**, per i quali è previsto che siano accompagnati da una relazione «di stima» sul loro valore: relazione che deve essere predisposta da un esperto e deve essere allegata all'atto costitutivo (vedi art. 2465).
3. Nel caso poi dei **conferimenti d'opera o di servizi** (penultimo comma dell'art. 2464), la legge prevede due distinte possibilità:
 - in primo luogo è possibile che gli obblighi assunti in tal caso dal socio siano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, o mediante una *polizza di assicurazione* o mediante una *fideiussione bancaria*;
 - in secondo luogo è possibile – in alternativa alla polizza o alla fideiussione, e se l'atto costitutivo lo ammette – che il socio provveda alla garanzia degli obblighi assunti con il versamento presso la società, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro.

Le **quote di partecipazione** dei soci (come sappiamo) non possono essere rappresentate da azioni, anche se non è escluso, in pratica, che vengano rilasciati appositi «certificati di quota», al fine di attestare la qualità di socio. Si noti però che tali certificati non costituiscono titoli di credito, e non possono circolare secondo le regole proprie delle azioni.

La legge stabilisce, inoltre, che le partecipazioni dei soci *non possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento* (come avviene invece frequentemente per i titoli azionari), e che le partecipazioni stesse sono «determinate in misura proporzionale al conferimento»: vedi art. 2468 commi 1° e 2°. Quest'ultima regola – per cui i diritti di partecipazione di ogni socio sono proporzionali al rispettivo conferimento – è comunque derogabile per mezzo dell'atto costitutivo, sulla base di autonome scelte contrattuali effettuate dai soci. Per esempio è possibile (vedi il terzo comma dell'art. citato) che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di *particolari diritti*, i quali possono riguardare o l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. In questo caso è dunque possibile che la partecipazione di un socio *non sia proporzionale* al suo conferimento, ma sia anche notevolmente superiore: come può accadere – per ipotesi – quando il socio medesimo si è obbligato a svolgere in favore della società una prestazione professionale molto impegnativa. I «particolari diritti» di cui abbiamo appena detto, peraltro, si possono modificare di regola *solo con il consenso di tutti i soci* (vedi art. 2468 comma 4°).

Infine, va ricordato che le quote di partecipazione dei soci possono formare oggetto di *espropriazione*, secondo le regole di cui all'art. 2471 del codice civile. In questo caso, l'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

4.4 Trasferimento delle quote e diritto di recesso

Le quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata sono trasferibili a terzi, sia per atto tra vivi sia per successione a causa di morte; è ammessa però una «contraria disposizione» dell'atto costitutivo (art. 2469 comma 1°).

Ciò significa che nella società in esame i soci possono pattuire la *non trasferibilità* delle quote di partecipazione, e possono anche limitare in vario modo la trasferibilità delle quote stesse (per esempio, i soci possono stabilire nell'atto costitutivo che le quote di partecipazione sono trasferibili soltanto ad altri soci, oppure che sono trasferibili solo con il consenso degli amministratori o dell'assemblea).

La legge prevede, comunque, che se manca una contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sociali sono «liberamente» trasferibili: e il *trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci*, secondo le norme di cui all'art. 2470 del codice civile. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, precisamente, bisogna ricordare che l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci non può essere liberamente effettuata dagli amministratori della società, ma è subordinata al **preventivo deposito dell'atto di trasferimento** presso l'ufficio del registro delle imprese. Si applicano in proposito le seguenti regole:

- innanzitutto l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale;
- successivamente, l'**iscrizione del trasferimento nel libro dei soci** ha luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente della quota sociale, verso esibizione del titolo da cui risultino sia il trasferimento della quota sia l'avvenuto deposito;
- se poi la quota «è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore» (art. 2470 comma 3°).

Qualora l'atto costitutivo preveda la non trasferibilità delle quote sociali, il socio può esercitare il **diritto di recesso** dalla società secondo le norme di legge: vedi l'art. 2469 comma 2° e l'art. 2473 del codice civile.

Il diritto di recesso è previsto, in particolare, nel caso di cambiamento dell'oggetto sociale o di trasferimento della società all'estero, nel caso di modificazioni rilevanti dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo. Il diritto di recesso compete in ogni momento al socio nel caso di società a tempo indeterminato: in questa ipotesi, è però obbligatorio un preavviso di almeno sei mesi.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il *rimborso* della propria partecipazione: rimborso che dovrà essere calcolato tenendo conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento del recesso (vedi il comma 3° del citato art. 2473).

4.5 Le norme sull'amministrazione

L'amministrazione della società a responsabilità limitata deve essere affidata a uno o più soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Ciò significa che è necessaria una disposizione *espressa* dell'atto costitutivo affinché l'amministrazione possa essere affidata a non soci, mentre, in caso contrario, le funzioni proprie degli amministratori vengono svolte – secondo gli accordi intervenuti e di solito a tempo indeterminato – da uno o più soci (vedi art. 2475 comma 1°).

Se l'amministrazione della società è affidata a più persone, queste costituiscono il *consiglio di amministrazione*, al quale spettano per legge le decisioni in materia di redazione del bilancio e di aumento del capitale (ultimo comma del citato art. 2475). In base all'atto costitutivo, comunque, è anche possibile che l'amministrazione venga affidata ad alcuni soci «disgiuntamente» oppure «congiuntamente» e, in questa ipotesi, si applicano le regole previste per la società semplice (art. 2475 comma 3°). Più precisamente: nel caso di **amministrazione disgiuntiva**, ogni singolo amministratore può compiere atti di gestione della società; mentre nel caso di **amministrazione congiuntiva**, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali (vedi artt. 2257 e 2258).

Gli amministratori hanno la rappresentanza «generale» della società, e quindi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (stipulare contratti con i fornitori, assumere dipendenti, acquistare macchinari e attrezzature ecc.). Le eventuali *limitazioni* ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società (art. 2475 *bis*).

Gli amministratori devono tenere i libri e le scritture contabili di cui all'art. 2214, e devono altresì tenere (art. 2478):

1. il **libro dei soci**, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2. il **libro delle decisioni dei soci**, nel quale devono essere trascritti anche i verbali delle assemblee;
3. il **libro delle decisioni degli amministratori**.

Gli amministratori devono redigere il *bilancio della società*, rispettando le norme indicate dalla legge (vedi art. 2478 *bis*). Il bilancio stesso viene poi approvato con *decisione dei soci*, secondo le regole che vedremo nel paragrafo seguente; tale «decisione» provvede anche sulla distribuzione degli utili. Una copia del bilancio approvato, comunque, deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Insieme con la copia del bilancio, deve essere depositato l'*elenco dei soci* e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali (vedi il comma 2° del citato art. 2478 *bis*).

La responsabilità degli amministratori

La responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata è disciplinata da norme apposite, che sono contenute nell'art. 2476 del codice civile e che si possono riassumere nel modo seguente.

- Innanzitutto gli amministratori sono solidalmente *responsabili verso la società* per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società stessa.

Tale responsabilità, tuttavia, non si estende agli amministratori che «dimostrino di essere esenti da colpa» e «abbiano fatto constare del proprio dissenso».

- È previsto poi che *ciascun socio* può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, e può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione sociale, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.

- L'azione di responsabilità contro gli amministratori, peraltro, può essere oggetto di *rinuncia o transazione* da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale.

Tale rinuncia o transazione, comunque, non pregiudica il diritto al risarcimento del danno in favore di singoli soci o di terzi che «sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori».

- È previsto, infine, che l'*approvazione del bilancio* da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori per eventuali responsabilità nella gestione sociale.

4.6 Le decisioni dei soci e l'assemblea della società

La disciplina che è stata introdotta per le «decisioni dei soci» (art. 2479 c.c.) rappresenta uno degli aspetti più significativi della nuova società a responsabilità limitata. Tale disciplina tiene conto del fatto che questo tipo di società è costituito spesso da pochi soci, per i quali è possibile, quindi, che il metodo assembleare rappresenti un ostacolo ai fini di un processo decisionale rapido ed efficiente.

Si è perciò stabilito, per la società a responsabilità limitata, che le decisioni dei soci possono essere adottate –

sulla base di una previsione espressa dell'atto costitutivo – o mediante *consultazione scritta* o con il *consenso espresso per iscritto*.

Ciò significa, in altre parole, che nelle materie riservate alla loro competenza (e con le precisazioni che faremo) i soci possono prendere una decisione senza procedere a una formale convocazione dell'assemblea, ma semplicemente manifestando il loro «consenso scritto» a una determinata proposta: per esempio, all'approvazione del bilancio presentato dagli amministratori, alla distribuzione degli utili secondo particolari criteri ecc. La disciplina del codice civile in questa materia è contenuta nei commi 3°, 5° e 6° del citato art. 2479, commi che vengono testualmente riportati qui di seguito.

«L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa».

«Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale».

Il metodo del consenso scritto – ripetiamo – deve essere previsto dall'atto costitutivo della società. In mancanza di tale previsione, quindi, le decisioni dei soci devono essere adottate secondo la normale procedura delle delibere assembleari, di cui all'art. 2479 *bis* del codice civile.

La medesima procedura dell'assemblea, inoltre, è obbligatoria per legge nei seguenti casi (vedi il comma 4° dell'art. 2479):

1. quando lo richiedono uno o più amministratori, oppure un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
2. quando la decisione comporta modifiche dell'atto costitutivo;
3. quando si tratta di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti riconosciuti ai soci.

L'**assemblea dei soci** è convocata con le modalità indicate nell'atto costitutivo, modalità che devono essere tali da «assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare».

L'assemblea stessa è *regolarmente costituita* con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e *delibera* a maggioranza assoluta dei presenti.

La legge richiede però una maggioranza qualificata (e cioè «il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale») per le deliberazioni che comportano modifiche dell'atto costitutivo, oppure un sostanziale mutamento dell'oggetto sociale o dei diritti riconosciuti ai soci: vedi l'art. 2479 *bis* del codice civile.

Per quanto riguarda poi le **materie riservate alla competenza dei soci** (sulle quali i soci medesimi prendono le loro decisioni o con il metodo del consenso scritto o con il procedimento assembleare, secondo le regole appena esaminate), bisogna dire che il principio generale in questo campo è quello dell'autonomia statutaria. Nel senso che i soci stabiliscono autonomamente, nell'atto costitutivo, quali devono essere le materie riservate alla loro competenza e quali devono essere, invece, le materie attribuite alla competenza esclusiva degli amministratori.

Ora, se è vero che il principio generale sulla ripartizione delle competenze tra soci e amministratori è quello dell'autonomia (come abbiamo appena detto), è anche vero che il codice civile stabilisce in proposito alcune regole importanti che devono essere rispettate. Tali regole, contenute nell'art. 2479 (commi 1° e 2°) e nell'art. 2475 (ultimo comma) sono le seguenti.

- La prima regola è che «i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione».

- La seconda regola è che *sono riservate in ogni caso alla competenza dei soci:*

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

-
2. la nomina degli amministratori (se prevista nell'atto costitutivo);
 3. la nomina del collegio sindacale (secondo le disposizioni che vedremo);
 4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
 5. le decisioni che comportano una «sostanziale modificazione dell'oggetto sociale» o una «rilevante modificazione dei diritti dei soci».
- Una terza regola, infine, è che *sono in ogni caso di competenza degli amministratori* le seguenti materie:
 - a. la redazione del progetto di bilancio;
 - b. la decisione di aumentare il capitale della società «ai sensi dell'art. 2481», e cioè quando l'atto costitutivo attribuisca tale facoltà agli amministratori stessi.

Il problema della «validità» delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono valide ed efficaci quando vengono prese *in conformità della legge e dell'atto costitutivo*. Le decisioni stesse, viceversa, si definiscono «invalide» quando non sono conformi alla legge o all'atto costitutivo.

Le decisioni dei soci che risultano *invalide* sono generalmente annullabili, e possono essere quindi impugnate in giudizio – davanti al tribunale – nel termine di tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci; l'impugnazione può essere proposta sia dai soci che non vi hanno consentito sia da ciascun amministratore e dal collegio sindacale.

Si noti però che nel caso di impugnativa, il tribunale può anche «assegnare un termine» per l'adozione di una nuova decisione che sia conforme alla legge (vedi il comma 1° dell'art. 2479 *ter*).

Ricordiamo, infine, che sono impugnabili *senza limiti di tempo* le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite (vedi i commi 2° e ss. del citato art. 2479 *ter*).

4.7 Il controllo dei soci e il collegio sindacale

Il codice civile prevede varie forme di controllo sulla società a responsabilità limitata: vedi l'art. 2477, nonché l'art. 2476 comma 2°.

Le diverse forme di controllo, precisamente, in parte si applicano a *tutte* le società a responsabilità limitata e in parte si applicano soltanto alle società di maggiori dimensioni. Vediamo distintamente le due ipotesi indicate.

- a. Innanzitutto il **controllo dei soci**, sia pure eventuale, è previsto per tutte le società a responsabilità limitata, secondo le regole contenute nel citato comma 2° dell'art. 2476.

In base a queste regole, infatti, ogni socio che non partecipa all'amministrazione della società ha *diritto di avere notizie* sullo svolgimento degli affari sociali da parte degli amministratori, e ha inoltre *diritto di consultare* i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione; quest'ultimo diritto può essere esercitato dai soci «anche tramite professionisti di loro fiducia».

Si noti che i diritti in questione (quello di avere notizie sugli affari sociali e quello di consultare i documenti della società) sono stabiliti in favore dei soci direttamente dalla legge. Pertanto, l'atto costitutivo potrà senz'altro disciplinare l'esercizio dei diritti stessi, ma non potrà certamente limitarli fino a renderli del tutto irrilevanti.

Il medesimo atto costitutivo, peraltro, «può» prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore dei conti per il controllo della società: e, in tal caso, dovrà determinare le *competenze* e i *poteri* di tali organi. Questa norma (art. 2477 comma 1°) sarà comunque applicabile solo nelle società «più piccole», dal momento che nelle altre è obbligatoria – come ora vedremo – la nomina del collegio sindacale.

b. Il controllo del collegio sindacale sulle società a responsabilità limitata è previsto obbligatoriamente dalla legge (art. 2477 commi 2° e 3°) nei seguenti due casi:

- 1) quando il capitale della società non è inferiore a quello minimo stabilito per le società azionarie;
- 2) quando la società stessa ha più di cinquanta dipendenti, e inoltre «supera» determinati limiti – previsti nell'art. 2435 *bis* del codice civile – riguardanti l'attivo dello stato patrimoniale o i ricavi delle vendite.

Nei casi in cui la nomina del collegio sindacale è obbligatoria (e cioè nelle società di maggiori dimensioni, come abbiamo appena visto) si applicano per legge le corrispondenti disposizioni stabilite per le società azionarie.

Ciò significa che nei casi indicati, i poteri e le competenze dell'organo di controllo non saranno più determinabili con l'atto costitutivo della società (come avviene nelle imprese di minore dimensione), ma si dovranno applicare anche alla società a responsabilità limitata le norme relative al collegio sindacale delle società per azioni.

4.8 Le modificazioni dell'atto costitutivo

La società a responsabilità limitata può sempre modificare il suo atto costitutivo, rispettando le norme stabilite dalla legge (artt. 2480 e ss. c.c.).

Le regole generali che devono essere ricordate, a questo proposito, sono essenzialmente due: la prima è che le modifiche dell'atto costitutivo devono essere *deliberate dall'assemblea della società*, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; la seconda regola è che le deliberazioni di modifica devono essere verbalizzate da un notaio, e devono essere poi *depositate per l'iscrizione*, a cura del notaio medesimo, presso l'ufficio del registro delle imprese.

Esistono poi alcune regole «particolari» in questa materia, che riguardano soprattutto l'aumento del capitale sociale e la sua riduzione. Ricordiamo qui di seguito le regole più importanti.

a. Per quanto riguarda l'**aumento del capitale**, si prevede che l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata – in modo analogo a ciò che è stabilito per le società azionarie – può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale. In tal caso, il medesimo atto costitutivo deve determinare i limiti e le modalità di esercizio di tale facoltà (vedi art. 2481).

Se poi l'aumento del capitale avviene mediante *nuovi conferimenti* (art. 2481 *bis*), è previsto per i soci il diritto di sottoscriverlo, in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Sulla base di una previsione espressa dell'atto costitutivo, tuttavia, l'aumento di capitale può essere attuato mediante l'*offerta a terzi* delle quote di nuova emissione; in tal caso, spetta però ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso dalla società.

b. Per quanto riguarda poi la **riduzione del capitale**, è previsto dalla legge (fermo restando l'ammontare minimo di diecimila euro) che tale riduzione può avvenire o mediante rimborso ai soci delle quote pagate, o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale, comunque, può essere attuata solo *dopo tre mesi* dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese, e purché entro questo termine non vi sia stata l'opposizione di nessun creditore sociale (vedi art. 2482).

5. La nuova disciplina delle cooperative

5.1 Società cooperative e scopo mutualistico

Le **società cooperative**, dette anche semplicemente **cooperative**, sono *società a capitale variabile con scopo mutualistico* (art. 2511 c.c.).

- **Società «a capitale variabile»**: significa che il capitale sociale «non è determinato in un ammontare prestabilito» e può essere quindi modificato senza una modificazione dell'atto costitutivo, ma per il semplice fatto che nuovi soci entrano a far parte della società, in seguito ad apposita delibera degli amministratori.

In altri termini, mentre le società per azioni e a responsabilità limitata devono indicare nell'atto costitutivo l'ammontare del capitale sociale e vengono perciò denominate «società a capitale fisso» (appunto perché una variazione del loro capitale è possibile solo mediante una modificazione dell'atto costitutivo), per le cooperative non è invece prevista la suddetta indicazione ed è stabilito direttamente dal codice civile il diverso **principio della «porta aperta»**: per cui nuovi soci possono aggiungersi a quelli preesistenti, con un conseguente aumento del capitale, senza una deliberazione di modifica dell'atto costitutivo (vedi gli artt. 2524 e 2528).

- **Società «con scopo mutualistico»**: significa che lo scopo delle cooperative è quello di fornire «aiuto» e «sostegno reciproco» ai soci nei più svariati settori della realtà economica (nel campo dell'agricoltura, dell'edilizia, dei trasporti, dell'intermediazione commerciale ecc.). Le società cooperative, in altri termini, producono beni o servizi per soddisfare direttamente un bisogno dei soci; l'attività che esse svolgono è preordinata quindi all'aiuto e all'assistenza reciproca dei soci stessi, mediante la loro «cooperazione» nei diversi campi dell'economia.

Da questo punto di vista, dunque, le società cooperative si distinguono nettamente dalle altre forme societarie. Infatti queste ultime hanno come scopo essenziale, in base all'art. 2247 del codice civile, il conseguimento di un profitto e la divisione degli utili tra i soci (per cui vengono anche denominate *società lucrative*); viceversa, un aspetto essenziale delle società cooperative è il loro scopo mutualistico, e cioè la *collaborazione tra i soci* finalizzata all'aiuto reciproco e vicendevole tra i soci medesimi.

Ciò premesso, dobbiamo ora vedere con maggiore precisione come si realizza in pratica lo scopo mutualistico, in modo da capire adeguatamente la differenza che esiste tra le società cooperative e le altre forme societarie. A questo proposito possiamo dire, in generale, che *i soci di una cooperativa svolgono una certa attività economica direttamente a proprio vantaggio*. Pertanto, essi riescono a conseguire determinati beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, dal momento che risparmiano in tal modo il margine di profitto che altrimenti spetterebbe a un altro imprenditore.

Per esempio, in una **cooperativa di consumo** abbiamo una pluralità di persone che si associano per svolgere a proprio vantaggio un'attività di intermediazione commerciale. La cooperativa, infatti, potrà acquistare direttamente dal produttore determinati beni per rivenderli ai propri soci: e il prezzo che questi ultimi pagheranno sarà inferiore a quello di mercato, appunto perché, in tal caso, non dovrà comprendere il profitto del commerciante. Se consideriamo poi una **cooperativa di lavoro**, possiamo vedere che i soci svolgono una certa attività lavorativa per conto di altri soggetti (per esempio, il trasporto dei bagagli in una stazione ferroviaria, oppure la pulizia degli uffici in un centro urbano). Il vantaggio della cooperativa, in questa ipotesi, consiste nella possibilità per i soci lavoratori di ottenere un compenso più elevato di quello che potrebbero conseguire se operassero alle dipendenze di un datore di lavoro: appunto perché il profitto di quest'ultimo comporterebbe, in tal caso, una riduzione del trattamento retributivo a loro spettante.

Ora, volendo quantificare il «guadagno mutualistico» nei due esempi appena fatti, possiamo dire che esso è rappresentato nella cooperativa di consumo dalle somme risparmiate dai soci per l'acquisto dei beni, e cioè dalla *differenza* tra il prezzo di mercato dei beni stessi e il prezzo pagato dai soci; mentre nella cooperativa di lavoro il guadagno è rappresentato dai *maggiori compensi* che i soci hanno ottenuto rispetto alle normali retribuzioni. Si noti però che tale guadagno mutualistico viene di solito attribuito ai soci non in via immediata e diretta, ma per mezzo dei cosiddetti **ristorni** distribuiti periodicamente dalle cooperative.

Così, per esempio, nel caso delle cooperative di consumo il prezzo pagato dai soci per l'acquisto dei beni è generalmente quello di mercato: per cui non esiste direttamente (per i soci) nessun guadagno mutualistico.

Quest'ultimo spetta inizialmente alla cooperativa medesima, la quale provvederà poi a distribuirlo ai soci in via successiva nella forma dei «ristorni»: ossia nella forma di *somme periodiche distribuite a ogni socio in proporzione ai suoi acquisti*, somme che vengono calcolate come differenza tra il prezzo effettivamente pagato dal socio per i beni in questione e il costo sostenuto dalla cooperativa per i beni stessi.

In tal modo, i ristorni costituiscono una particolare forma di *rimborso* dovuto al socio per il «maggior prezzo» da lui pagato, e rappresentano il vantaggio che egli ottiene in relazione ai singoli atti di scambio con la cooperativa: atti di scambio che vengono perciò indicati come *atti* – o «*scambi*» – *mutualistici*.

I ristorni non devono essere dunque confusi con gli eventuali **utili** della cooperativa. E infatti gli utili non derivano dagli scambi mutualistici, ma possono essere ottenuti dalla cooperativa quando essa decide di vendere i beni anche ai non soci. Gli utili rappresentano i **dividendi** della cooperativa, che vengono solitamente «divisi» tra i soci in proporzione ai rispettivi conferimenti (sia pure con i limiti che avremo modo di vedere). I ristorni, viceversa, sono proporzionali agli scambi mutualistici, e possono essere distribuiti senza particolari limitazioni.

La tutela costituzionale delle cooperative

Le società cooperative rappresentano, ormai da molto tempo, una realtà economica e sociale particolarmente ampia e significativa. Esse vengono tutelate dalla stessa Costituzione, il cui art. 45 stabilisce in proposito quanto segue:

«La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità».

In relazione a tale norma, possiamo dire che la nostra Costituzione prevede in materia di cooperative i seguenti principi fondamentali: il riconoscimento della *funzione sociale* della cooperazione; una legislazione di *sostegno* in favore delle cooperative; la necessità di *opportuni controlli* su di esse.

1. Il riconoscimento della funzione sociale è previsto per la cooperazione che abbia **carattere di mutualità** e che non persegua **fini di speculazione privata**. Le imprese cooperative, in altri termini, svolgono una funzione socialmente utile: e tale funzione è strettamente collegata sia al loro carattere mutualistico (di cui abbiamo già avuto modo di parlare) sia al fatto che non hanno come scopo principale il conseguimento di un profitto privato.
2. La funzione sociale delle cooperative spiega e giustifica il trattamento di favore che la legge deve stabilire nei loro confronti, per cui è necessaria in questa materia una vera e propria **legislazione di sostegno**. In base alla Costituzione, precisamente, la legge ha l'obbligo di «promuovere» e di «favorire» lo sviluppo delle imprese cooperative con i mezzi più idonei: per esempio, con la previsione di appositi fondi mutualistici (che infatti possono essere costituiti dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo) e con una disciplina tributaria favorevole.
3. La Costituzione, infine, stabilisce che la legge deve «assicurare» il carattere mutualistico e le finalità sociali delle imprese cooperative mediante opportuni **controlli**. Come avremo modo di vedere, i controlli sulle cooperative sono affidati soprattutto al ministero delle Attività produttive, e riguardano sia il rispetto delle disposizioni di legge sia la regolarità della gestione.

5.2 Le cooperative «a mutualità prevalente»

Il concetto di *mutualità prevalente* (art. 2512 c.c.) è stato introdotto con la riforma del diritto societario del 2003, e si collega con il fatto che molte imprese cooperative – specialmente nel campo dell'intermediazione commerciale – svolgono la loro attività non soltanto in favore dei propri aderenti, ma anche in favore dei non soci.

Ora, tenendo conto di questa situazione, si è stabilito che determinate agevolazioni di natura fiscale devono essere riconosciute non a tutte le cooperative, ma solo a quelle che presentano la caratteristica della «mutualità prevalente», nel senso che operano *prevalentemente* in favore dei propri soci. In base all'art. 2512 del codi-

ce civile, più esattamente, si definiscono **cooperative a mutualità prevalente** quelle che sono in grado di «documentare» (come ora vedremo) almeno una delle seguenti condizioni:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci;
2. si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;
3. si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le condizioni di prevalenza appena elencate devono risultare contabilmente dal bilancio della società, secondo le regole di cui all'art. 2513 del codice civile. A tale scopo gli amministratori devono *documentare* la mutualità prevalente nella nota integrativa, evidenziando nell'ordine i seguenti parametri:

- a. la prevalenza dell'attività in favore dei soci (che riguarda soprattutto le cooperative di consumo) è documentata dai *ricavi ottenuti dalle vendite ai soci medesimi*, i quali devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite;
- b. la prevalenza delle prestazioni lavorative dei soci (che riguarda in modo particolare le cooperative di lavoro) è documentata dal *costo del lavoro dei soci medesimi*, che deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro;
- c. la prevalenza delle prestazioni di beni o servizi da parte dei soci (che riguarda in genere ogni tipo di cooperativa) è documentata dal *costo per beni o servizi ottenuti dai soci medesimi*, che deve essere superiore al 50% del totale dei costi per beni o servizi.

Le cooperative a mutualità prevalente (definite nel modo che abbiamo appena illustrato) hanno diritto alle agevolazioni tributarie quando i loro statuti sono conformi ai cosiddetti **requisiti mutualistici**, che sono previsti nell'art. 2514 del codice civile. Tali requisiti comportano per le società cooperative il necessario rispetto delle seguenti regole:

1. il *divieto* di distribuire dividendi, sul capitale effettivamente versato, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;
2. il *divieto* di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci con una maggiorazione superiore a due punti rispetto al limite massimo stabilito per i dividendi;
3. il *divieto* di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. nel caso di scioglimento della società, l'*obbligo* di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

La disciplina «generale» delle cooperative

Tutte le imprese cooperative, e cioè tutte le «società a capitale variabile con scopo mutualistico» (siano esse caratterizzate o meno dalla mutualità prevalente), sono soggette alla *disciplina delle società cooperative* contenuta nel codice civile, agli artt. 2511 e seguenti.

Tale disciplina rappresenta dunque la *normativa generale* in questa materia e perciò si applica a tutte le società cooperative, sia pure con alcune importanti precisazioni.

- Innanzitutto, per quanto non è previsto dalla suddetta disciplina, si applicano anche alle cooperative le *norme dettate in materia di società per azioni*, purché siano «compatibili» con tale disciplina specifica (art. 2519 comma 1°).

Inoltre, nelle cooperative di minori dimensioni (con meno di venti soci) è possibile che trovino applicazione le *norme sulla società a responsabilità limitata*. Anche queste norme sono però applicabili solo quando risultano compatibili con la specifica disciplina prevista per le cooperative; non solo, ma è pure stabilito che le norme

sulla società a responsabilità limitata si possono applicare a una cooperativa soltanto se lo prevede espressamente il suo atto costitutivo (vedi il secondo comma dell'art. 2519).

- Con riferimento poi alle cooperative regolate da leggi speciali (per esempio le *cooperative sociali* di cui alla legge n. 381 del 1991), si prevede che esse sono soggette alle normali disposizioni del codice civile «in quanto compatibili».

Ciò significa che le disposizioni previste dal codice in via ordinaria sono applicabili, in questo caso, soltanto se risultano compatibili con la normativa «speciale» dettata per le cooperative suddette. La normativa speciale, in altri termini, prevale su quella ordinaria, appunto perché risulta da apposite leggi speciali (vedi art. 2520).

- Per quanto riguarda infine le cooperative a mutualità prevalente, abbiamo già visto sopra che esse hanno diritto a un trattamento fiscale agevolato, purché i loro statuti siano conformi ai requisiti mutualistici di cui si è detto.

Aggiungiamo ora che le cooperative medesime devono essere iscritte in un apposito **albo delle società cooperative** (vedi art. 2512 comma 2°), albo che viene tenuto per legge a cura del ministero delle Attività produttive, e presso il quale le cooperative a mutualità prevalente devono depositare ogni anno i propri bilanci per via telematica. Tali cooperative, inoltre, hanno l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione al suddetto albo.

5.3 La costituzione e il funzionamento delle società cooperative

Le società cooperative devono costituirsi mediante *atto pubblico*, e cioè per mezzo di un atto redatto da un notaio con le formalità richieste dalla legge.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi, cioè con persone diverse dai soci. L'atto costitutivo deve contenere per legge le seguenti indicazioni (art. 2521 c.c.):

1. il nome, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
 2. la denominazione e la sede della società. La *denominazione*, in base all'art. 2515 del codice civile, può essere formata «in qualunque modo», ma deve contenere obbligatoriamente l'indicazione di «società cooperativa»;
 3. l'oggetto sociale, e cioè la «specifica» attività che la cooperativa intende svolgere;
 4. la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
 5. il valore attribuito ai conferimenti in natura;
 6. le condizioni per l'ammissione dei soci;
 7. le condizioni per l'eventuale recesso e per la esclusione dei soci;
 8. le regole per la divisione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
 9. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri;
 10. il numero dei componenti del collegio sindacale;
 11. la nomina dei primi amministratori e sindaci;
 12. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
- La legge stabilisce che per costituire una cooperativa deve esistere un **numero minimo di soci**, che normalmente è pari a nove. Può essere tuttavia formata una cooperativa da almeno tre soci, quando la società adotta le norme della società a responsabilità limitata (vedi art. 2522).

L'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del **registro delle imprese**, a cura del notaio. Si applicano, a questo proposito, le corrispondenti norme relative alla società per azioni. Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la **personalità giuridica**, e perciò risponderà per le obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio (art. 2523; vedi anche l'art. 2518).

Il capitale di una cooperativa è normalmente diviso in **azioni o quote**, il cui valore nominale non può essere inferiore a venticinque euro. Inoltre nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro (vedi art. 2525).

Le quote o le azioni dei soci cooperatori sono generalmente trasferibili, nel rispetto delle norme di legge. Se l'atto costitutivo vieta la cessione della quota o delle azioni, è previsto il **diritto di recesso** in favore del socio, il quale avrà diritto in tal caso alla liquidazione della sua quota o al rimborso delle azioni: vedi gli artt. 2530 e seguenti.

Gli **utili** e i **ristorni** di una cooperativa sono distribuiti ai soci secondo le norme fissate dall'atto costitutivo, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge. I ristorni, come già abbiamo visto sopra, sono distribuiti ai soci proporzionalmente agli scambi mutualistici; mentre una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione (vedi artt. 2545 *quinquies* e 2545 *sexies*).

Gli organi sociali

Gli organi della società cooperativa sono: l'assemblea dei soci; gli amministratori; l'organo di controllo (artt. 2538 e ss.). Le norme più importanti che disciplinano tali organi si possono riassumere come segue.

a. Per quanto riguarda l'**assemblea dei soci**, si applica come regola generale il *principio «una testa un voto»*, in base al quale ogni socio cooperatore ha diritto a un voto soltanto nell'assemblea, qualunque sia il valore della rispettiva quota o il numero delle azioni possedute.

Tuttavia sono possibili alcune eccezioni a tale principio. Ai soci che sono *persone giuridiche*, in particolare, l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque. Inoltre è ammesso il *voto plurimo* per alcune categorie di soci indicate dalla legge (vedi art. 2538).

Va ricordato, infine, che nelle cooperative con più di cinquecento soci l'assemblea della società può essere costituita dai *delegati* eletti in apposite «assemblee separate», secondo le norme di cui all'art. 2540 del codice civile.

b. Gli **amministratori** di una società cooperativa vengono eletti dall'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art. 2542).

Gli amministratori provvedono alla gestione della cooperativa e i loro poteri devono essere indicati nell'atto costitutivo della società. Nella relazione che accompagna il bilancio, gli amministratori devono indicare in modo specifico i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545).

c. L'organo di controllo è formato in genere dal **collegio sindacale**, i cui componenti vengono eletti dall'assemblea e possono essere scelti anche tra i non soci.

Per la elezione dell'organo di controllo (vedi art. 2543) il diritto di voto può essere attribuito dall'atto costitutivo *proporzionalmente* alle quote o alle azioni possedute, ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

Le modificazioni dell'atto costitutivo

Le società cooperative possono modificare il proprio atto costitutivo con delibera dell'assemblea, delibera che deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese.

Se la modificazione comporta la perdita della mutualità prevalente, gli amministratori devono redigere il **bilancio della società**, da cui risulti il valore effettivo del patrimonio sociale a norma dell'art. 2545 *octies* del codice civile.

Le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare la propria **trasformazione in società lucrativa**, secondo le regole di cui agli artt. 2545 *decies* e 2545 *undecies*. Tali regole riguardano, principalmente, le maggioranze necessarie per la trasformazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

-
-
- a. Con riferimento alle maggioranze necessarie, la regola generale è che la delibera con cui i soci decidono di trasformare una cooperativa in società commerciale (oppure in società semplice) deve essere approvata con il voto favorevole di *almeno la metà dei soci* della cooperativa stessa.
Se però i soci della cooperativa sono meno di cinquanta, la trasformazione deve essere approvata con il voto favorevole dei *due terzi* di essi. Inoltre, nel caso che la cooperativa abbia più di diecimila soci, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei *due terzi dei votanti*: in questo caso devono essere però presenti all'assemblea, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
- b. Con riferimento poi alla devoluzione del patrimonio sociale, è previsto che la delibera di trasformazione *devolve* ai fondi mutualistici il «valore effettivo del patrimonio», dedotti il capitale versato e i dividendi non ancora distribuiti: vedi l'art. 2545 *undecies*.

5.4 I controlli sulle cooperative e le norme sulla vigilanza

Le società cooperative sono sottoposte alla vigilanza e al controllo del ministero delle Attività produttive, secondo le norme contenute in parte nel codice civile (artt. 2545 *quaterdecies* e ss.) e in parte nel decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002.

La vigilanza del ministero è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici delle cooperative, e si attua mediante le cosiddette «revisioni» periodiche e le «ispezioni straordinarie».

- a. Le revisioni periodiche, denominate anche **ispezioni ordinarie**, o **revisioni cooperative**, devono avvenire per legge almeno ogni due anni, e vengono effettuate in genere dalle Associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, per mezzo di «revisori» debitamente autorizzati.
Tali *revisioni* hanno lo scopo di accertare, anche attraverso una verifica della gestione contabile, la natura mutualistica delle società soggette alla vigilanza, nonché l'assenza di ogni scopo di lucro nelle società medesime e la loro conseguente legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Nell'esercizio della loro attività ispettiva, i revisori accertano inoltre sia la partecipazione dei soci allo scambio mutualistico sia la consistenza patrimoniale delle società; essi hanno anche la facoltà di «diffidare» le imprese cooperative ad eliminare le *irregolarità sanabili* (vedi gli artt. 4 e 5 del decreto legislativo sopra citato).
- b. Le **ispezioni straordinarie** vengono effettuate direttamente da funzionari del ministero, «sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità».
Le ispezioni straordinarie accertano l'esatta osservanza delle norme di legge in materia cooperativa, il regolare funzionamento amministrativo e contabile delle società, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le agevolazioni tributarie. I funzionari che eseguono le ispezioni straordinarie hanno *potere di accesso* nella sede della società sottoposta al controllo, e possono «convocare» e «interrogare» tutti i soggetti coinvolti nell'attività della cooperativa; possono anche «acquisire» la necessaria documentazione (vedi artt. 9 e 10 decreto legislativo citato).

Gestione commissariale e scioglimento delle cooperative

Le società cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza, o comunque non rispettano le finalità mutualistiche, sono cancellate dall'apposito albo nazionale delle cooperative, con la conseguente perdita di ogni diritto alle agevolazioni fiscali.

Inoltre, qualora dall'attività di vigilanza emergano comportamenti irregolari delle cooperative, il ministero può adottare il provvedimento della «gestione commissariale» (a norma dell'art. 2545 *sexiesdecies* c.c.), oppure può decidere lo scioglimento di una cooperativa «per atto dell'autorità» (a norma dell'art. 2545 *septiesdecies*).

-
- La **gestione commissariale** viene disposta dal ministero nel caso di «funzionamento irregolare» di una società cooperativa, dopo la revoca degli amministratori e dei sindaci della società stessa.

In tal caso, il ministero affida la gestione della società a un *commissario* appositamente nominato e ne determina i relativi poteri. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea: in questa ipotesi, tuttavia, le «deliberazioni» del commissario non sono valide senza l'approvazione del ministero.

- Lo **scioglimento di una cooperativa** mediante «atto dell'autorità» è disposto dal ministero delle Attività produttive, con provvedimento che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e iscritto nel registro delle imprese.

Lo scioglimento viene disposto quando la cooperativa non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita o, comunque, quando per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio o non ha compiuto atti di gestione. Con lo stesso provvedimento che scioglie la cooperativa, il ministero può nominare uno o più commissari liquidatori.

L'intervento del tribunale

Il controllo giudiziario per «gravi irregolarità» commesse dagli amministratori, previsto nei confronti delle società per azioni a norma dell'art. 2409 del codice civile, è ammesso anche nei confronti delle imprese cooperative (vedi art. 2545 *quinquiesdecies*), con le precisazioni che seguono.

1. La denuncia al tribunale delle gravi irregolarità, nel caso delle cooperative, può essere effettuata da tanti soci che siano titolari di *almeno un decimo del capitale*, oppure può essere effettuata da *un decimo del numero complessivo dei soci*, o da *un ventesimo* quando i soci della cooperativa sono più di tremila.
2. Il ricorso al tribunale deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'*autorità di vigilanza*, e cioè al ministero delle Attività produttive.
3. Il ricorso al tribunale viene poi dichiarato «improcedibile», quando *per i medesimi fatti* è stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza. Quest'ultima, d'altra parte, dispone la «sospensione» del procedimento da essa iniziato se un ispettore o un amministratore giudiziario è stato già nominato dal tribunale.